

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 7 novembre 2000.**

Angelini, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Iacobellis, Labate, Ladu, Landolfi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Petrini, Pisanu, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Tassone, Trantino, Turco, Armando Veneto, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Bordon, Calzolaio, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Fassino, Giovanardi, Iacobellis, La Russa, Ladu, Mangiacavallo, Martinat, Muzio, Nesi, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Sica, Tassone, Trantino, Turco, Armando Veneto, Visco.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 6 novembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

PISAPIA: « Proroga dei termini della durata massima delle indagini preliminari per i reati di strage » (7410).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 6 novembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4178 — SENATORI SENESE ed altri: « Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali » (*approvata dal Senato*) (7409).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione di risoluzioni  
del Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di diciannove risoluzioni approvate nella sessione dal 2 al 6 ottobre 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« una risoluzione legislativa concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci simultaneamente, muniti di lampade ad

incandescenza » (*doc. XII, n. 515*) — *alla IX Commissione*;

« una risoluzione legislativa concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci simultaneamente, muniti di lampade ad incandescenza » (*doc. XII, n. 516*) — *alla IX Commissione*;

« una risoluzione legislativa concernente la proposta di decisione, del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione » (*doc. XII, n. 517*) — *alla IX Commissione*;

« una risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Federazione russa » (*doc. XII, n. 518*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea » (*doc. XII, n. 519*) — *alla XIV Commissione*;

« una risoluzione sull'ampliamento dell'Unione europea » (*doc. XII, n. 520*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione dell'Estonia all'Unione europea e lo stato dei negoziati » (*doc. XII, n. 521*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Lettonia all'Unione europea e sullo stato dei negoziati » (*doc. XII, n. 522*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Lituania all'Unione europea e sullo stato di avanzamento dei negoziati » (*doc. XII, n. 523*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Polonia all'Unione europea e lo stato dei negoziati » (*doc. XII, n. 524*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca e sullo stato dei negoziati » (*doc. XII, n. 525*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Slovacchia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati » (*doc. XII, n. 526*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione dell'Ungheria all'Unione europea e sullo stato dei negoziati » (*doc. XII, n. 527*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Bulgaria all'Unione europea e sullo stato di avanzamento dei negoziati » (*doc. XII, n. 528*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Romania all'Unione europea e sullo stato dei negoziati » (*doc. XII, n. 529*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Slovenia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati » (*doc. XII, n. 530*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla richiesta di adesione di Cipro all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati » (*doc. XII, n. 531*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione di Malta all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati » (*doc. XII, n. 532*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sul terzo Vertice Asia-Europa (ASEM III) a Seoul dal 20 al 21 ottobre 2000 » (*doc. XII, n. 533*) — *alla III Commissione*.

#### **Trasmissione dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera del 6 novembre 2000, ha trasmesso una nota

relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione Benvenuto ed altri n. 7/00942, approvata dalla VI Commissione (Finanze) il 5 luglio 2000, concernente agevolazioni fiscali per i lavoratori autonomi e le imprese che hanno iniziato l'attività nel corso degli anni 1997 e 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

#### **Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica.**

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia del decreto ministeriale n. 62490, concernente variazioni compensative tra capitoli di diverse unità revisionali dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2000.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione (Bilancio) e alla IV Commissione (Difesa).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del seguente decreto ministeriale di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è deferito alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alla sottoindicata Commissione:

n. 59681 (*alla I Commissione*).

#### **Trasmissione da ministeri.**

I ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978,

n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto n. 30079/212 del Ministro dell'interno (*alla VIII Commissione*);

cinque decreti nn. BL/1/54/2000, BL/1/56/2000, BL/1/57/2000, BL/1/58/2000, BL/1/59/2000 del Ministro della difesa (*alla IV Commissione*).

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 31 ottobre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria del 5 ottobre 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.**

L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con lettera in data 3 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, la relazione — riferita all'anno 1999 — sui risultati delle verifiche effettuate dall'Agenzia stessa in merito alle caratteristiche delle benzine com-

mercualizzate nel nostro paese (doc. CLXVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale della regione Molise, con lettera in data 27 ottobre 2000, ha trasmesso il testo di un ordine del giorno, approvato con votazione dal Consiglio regionale stesso nella seduta del 2 ottobre 2000, recante il sostegno alle posizioni espresse dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dal documento comune sottoscritto il 14 settembre 2000, sulla riforma federale dello Stato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa ai seguenti provvedimenti, che è stata trasmessa alle Commis-

sioni I (Affari costituzionali) e VII (Cultura):

conferimento al dottor Arturo BALDANZA dell'incarico di livello dirigenziale generale di capo dell'ufficio per gli affari generali e le attività formative del dipartimento per l'informazione e l'editoria, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

conferimento al dottor Paolo TRAPANI dell'incarico di livello dirigenziale generale di capo dell'ufficio per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione pubblica del dipartimento per l'informazione e l'editoria, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

---

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 ottobre 2000, pagina 12, seconda colonna, ottava riga, sostituire il nome « Borghezio » con « Bergamo ».

*DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO  
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO  
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2001-2003 (7329)*

*(A.C. 7329 – sezione 1)*

ARTICOLO 1 ED ANNESSA TABELLA  
N. 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TE-  
STO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata  
e disposizioni relative).*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2001, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

**TABELLA N. 1**

## STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Dipartimento politiche fiscali		
1.1	<i>Entrate tributarie</i>		
1.1.1	Irpef		
1.1.1.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione .....	<b>244.394.000.000</b> (246.982.000.000)	<b>244.823.000.000</b> (247.411.000.000)
1.1.2	Irpeg		
1.1.2.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione .....	<b>64.205.000.000</b> (61.885.000.000)	<b>64.924.000.000</b> (62.604.000.000)
1.1.10	Lotto, lotterie ed altre attività di gioco		
1.1.10.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione .....	<b>25.220.000.000</b> (23.240.000.000)	<b>24.488.000.000</b> (22.508.000.000)

AVVERTENZA: Si riportano esclusivamente le voci modificate o introdotte dalla Commissione. Le parti modificate o introdotte dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo.

**(A.C. 7329 — sezione 2)****ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA  
N. 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TE-  
STO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2001 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, concernente disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali an-

che ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Personale » nonché del Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie per viaggi in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate ed assimilati, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Ferrovie dello Stato » (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Difesa del suolo » (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, dello specifico

stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Ente nazionale di assistenza al volo » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'« Ente nazionale di assistenza al volo », delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 32.750 miliardi.

5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi ciascuno.

6. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2001, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,

inseriti nelle unità previsionali di base « Fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.600 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 2.000 miliardi e lire 15.000 miliardi.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per im-

porti di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ».

13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2000 sono riferiti alla competenza dell'anno 2001 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'at-

tuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, al-

tresi, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 delle

somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689),

per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Imprese radiofoniche ed editoriali » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio per la gestione delle spese residuali » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

24. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

25. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Roma capitale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

26. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Fondo per la protezione civile » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

27. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

28. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Potenziamento servizi e strutture » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

29. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato », dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione

di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

30. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interes-

sate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2001 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

## TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO,  
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2	Amministrazione generale del personale e dei servizi		
2.1	<i>Spese correnti</i>		
2.1.1.0	Funzionamento .....	<b>910.221.072</b> (909.746.072)	<b>922.731.832</b> (922.256.832)
3	<i>Tesoro</i>		
3.1	<i>Spese correnti</i>		
3.1.2.12	Ferrovie dello Stato .....	<b>3.792.075.000</b> (8.804.075.000)	<b>3.792.075.000</b> (8.804.075.000)
3.1.2.24	Istituto nazionale della previdenza sociale .....	<b>5.674.000.000</b> (674.000.000)	<b>5.674.000.000</b> (674.000.000)
3.1.2.31	Servizio del gioco del lotto .....	<b>13.872.000.000</b> (14.000.000.000)	<b>13.872.000.000</b> (14.000.000.000)
3.1.2.32	Contributo alle spese elettorali dei partiti politici .....	<b>257.000.000</b> (259.000.000)	<b>257.000.000</b> (259.000.000)
7	Ragioneria generale dello Stato		
7.1	<i>Spese correnti</i>		
7.1.2	Interventi		
7.1.2.1	Fondo sanitario nazionale .....	<b>59.062.000.000</b> (60.162.000.000)	<b>59.062.000.000</b> (60.162.000.000)

Segue: **TABELLA N. 2**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
7.1.2.23	Fondo federalismo amministrativo .....	<b>4.281.560.892</b> (4.201.560.892)	<b>4.281.560.892</b> (4.201.560.892)
7.1.3	<i>Oneri comuni</i>		
7.1.3.1	Fondi di riserva .....	<b>6.102.025.000</b> (5.733.000.000)	<b>21.102.025.000</b> (20.733.000.000)
7.2	<i>Spese in conto capitale</i>		
7.2.1	Investimenti		
7.2.1.23	Fondo federalismo amministrativo .....	<b>4.761.547.079</b> (4.819.464.376)	<b>4.533.764.101</b> (4.591.681.398)
7.2.1.24	<b>Formazione professionale (Nuova istituzione)</b> .....	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>

AVVERTENZA: Si riportano esclusivamente le voci modificate o introdotte dalla Commissione. Le parti modificate o introdotte dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo.